

COMUNE DI NIBIONNO

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO
DI
POLIZIA COMUNALE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 51 DEL 19.07.1997.

REGOLAMENTO DI POLIZIA COMUNALE

CAPO I (norme generali)

- art. 1 - Contenuto del regolamento
- art. 2 - Modifiche del regolamento
- art. 3 - Comunicazione del regolamento

CAPO II (funzioni)

- art. 4 - Funzioni di Polizia Locale
- art. 5 - Funzioni di Polizia Comunale
- art. 6 - Funzioni di Polizia Giudiziaria
- art. 7 - Funzioni di Polizia Stradale
- art. 8 - Funzioni di Pubblica Sicurezza
- art. 9 - Coordinamento e collaborazione

CAPO III (Servizio di Polizia Comunale)

- art. 10 - Istituzione del Servizio
- art. 11 - Direzione e Vigilanza
- art. 12 - Stato giuridico-economico del personale
- art. 13 - Organico
- art. 14 - Gradi e simboli distintivi
- art. 15 - Qualifiche rivestite dal personale di Polizia Comunale
- art. 16 - Gerarchia interna e rapporto gerarchico
- art. 17 - Compiti del comandante del Servizio di Polizia Comunale
- art. 18 - Attribuzioni del personale addetto al coordinamento e controllo
- art. 19 - Attribuzioni del personale di cui alla lettera (b) dell'art.14
- art. 20 - Attribuzioni del personale di cui alla lettera (a) dell'art.14

CAPO IV (attività, Nuclei Operativi e Mansioni)

- art. 21 - Tipologia delle attività
- art. 22 - Nuclei Operativi
- art. 23 - Dotazione organica dei Nuclei

CAPO V

(modalità per lo svolgimento del servizio)

- art. 24 - Comportamento in servizio
- art. 25 - Riservatezza e segreto d'ufficio
- art. 26 - Orari e turni di lavoro
- art. 27 - Missioni, operazioni fuori del territorio comunale, rappresentanza
- art. 28 - Distacchi e comandi temporanei
- art. 29 - Procedura per i distacchi e/o comandi temporanei
- art. 30 - Distacchi all'interno dell'Amministrazione di appartenenza
- art. 31 - Casi particolari di distacchi e /o comandi

CAPO VI

(Uniforme, armi e dotazione)

- art. 32 - Uniformi
- art. 33 - Tessera di Servizio
- art. 34 - Armamento degli appartenenti alla Polizia Comunale
- art. 35 - Strumenti e mezzi in dotazione

CAPO VII

(Accesso al Servizio di Polizia Comunale e formazione professionale)

- art. 36 - Modalità particolari d'accesso al Servizio di Polizia Comunale
- art. 37 - Formazione di base del personale
- art. 38 - Qualificazione professionale
- art. 39 - Altri corsi di istruzione professionale
- art. 40 - Aggiornamento professionale

CAPO VIII

(Responsabilità disciplinari ed accertamenti sanitari)

- art. 41 - Responsabilità disciplinari
- art. 42 - Accertamenti sanitari

CAPO IX

(Disposizioni finali)

- art. 43 - Addestramento fisico
- art. 44 - Disposizioni finali
- art. 45 - Leggi ed atti regolamentari
- art. 46 - Entrata in vigore del presente regolamento.

CAPO I
(norme generali)

art. 1
(contenuto del regolamento)

1 - Il presente regolamento, adottato ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge 7 marzo 1986 n.65 , ha per oggetto l'esercizio delle funzioni di Polizia Locale e disciplina:

- a) - l'istituzione e l'organizzazione del Servizio di Polizia Comunale;
- b) - l'organico e lo stato giuridico degli addetti al Servizio di Polizia Comunale.

art. 2
(modifiche del regolamento)

1 - Le modifiche da apportare al presente regolamento, comprese quelle necessarie per eliminare il contrasto di cui al successivo comma 2, sono deliberate dal Consiglio Comunale, previa informazione:

- a) delle OO.SS. maggiormente rappresentative su scala nazionale e regionale degli addetti alla Polizia Comunale;
- b) del personale addetto al servizio di Polizia Comunale di questo Ente.

2 - Le norme del presente regolamento che eventualmente risultino in contrasto con le fonti gerarchicamente superiori sono da disapplicare.

3 - Si applicano le disposizioni di cui al successivo art.3.

art. 3
(comunicazione del regolamento)

1 - Il presente regolamento e le successive modificazioni ed integrazioni, unitamente alle deliberazioni con cui sono approvati, divenuti regolarmente esecutivi, sono trasmessi al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario di Governo, così come disposto dall'art.11 della legge 7.03.1986 n.65 e alle OO.SS. di cui al comma 1 lettera a) del precedente art.2.

CAPO II
(funzioni)

art.4
(Funzioni di Polizia Locale)

1 - Al personale di Polizia Comunale e' demandato, nell'ambito del territorio Comunale e nei limiti delle proprie attribuzioni istituzionali, l'esercizio delle funzioni di Polizia Locale attribuite o delegate dalle leggi dello Stato e dalle Regioni ai Comuni, fermo restando le funzioni di Polizia demandate in via esclusiva ad organi dello Stato e delle Regioni.

2 - Alle funzioni di Polizia Locale attengono le attivita' di prevenzione e repressione delle infrazioni alle norme alla cui vigilanza sono preposti gli Enti Locali, secondo i rispettivi ordinamenti.

3 - Il personale espleta le funzioni di Polizia Comunale, Giudiziaria, Stradale, di Pubblica Sicurezza e di collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato per specifiche operazioni.

art. 5
(Funzioni di Polizia Comunale)

1 - Le funzioni di Polizia Comunale, nell'ambito delle proprie attribuzioni, nei limiti e nelle forme di legge, attengono:

a) - al servizio d'ordine e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni cittadine e, all'occorrenza, di scorta al gonfalone;

b) - ad assolvere a compiti di informazione, raccolta di notizie, accertamento, rilevazione e ad altri compiti, quando previsto da apposite leggi e quando richiesto dalle autorità competenti;

c) - al prestare opera di soccorso, sia nelle pubbliche calamità e disastri, d'intesa con le autorità competenti, che in caso di privato infortunio di particolare gravità;

d) - al collaborare con le Forze della Protezione Civile secondo le modalità indicate al successivo art.9;

e) - alla prevenzione e repressione delle infrazioni alle norme contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle ordinanze ed in altri provvedimenti amministrativi emanati dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune di appartenenza;

f) - alle attività inerenti la tutela del patrimonio Comunale, della sicurezza, dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica.

art. 6
(funzioni di Polizia Giudiziaria)

1 - Le funzioni di Polizia Giudiziaria consistono:

a) - nel dovere, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercare gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale;

b) - nello svolgere ogni indagine ed attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria.

2 - Le funzioni di Polizia Giudiziaria sono svolte alle dipendenze e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria.

art. 7
(funzioni di Polizia Stradale)

1 - Le funzioni di Polizia Stradale consistono:

- a) - nel prevenire ed accertare la violazione delle norme in materia di circolazione stradale;
- b) - nel rilevare gli incidenti stradali;
- c) - nel predisporre e coordinare i servizi idonei a regolare il traffico;
- d) - nell'eseguire la scorta per la sicurezza della circolazione;
- e) - nel tutelare e controllare l'uso della strada.

2 - Gli organi di polizia stradale concorrono, altresì, alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale.

Possono, inoltre, collaborare all'effettuazione di rilevamenti per studi sul traffico.

3 - Al servizio di Polizia Stradale provvede il Ministero dell'Interno, salve le attribuzioni dei Comuni per quanto concerne i centri abitati.

Al Ministero dell'Interno compete, altresì, il coordinamento dei servizi di Polizia Stradale.

Art. 8
(funzioni di Pubblica Sicurezza)

1 - La qualità di agente di pubblica sicurezza e' conferita, previa comunicazione del Sindaco, dal Prefetto al personale di Polizia Comunale, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:

- a) - godimento dei diritti civili e politici;
- b) - non aver subito condanne a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- c) - non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.

2 - La suddetta qualità non può avere una portata temporale connessa e limitata all'occasionalità.

Essa, una volta acquisita, entra a far parte dello status giuridico permanente e può venir meno solo con la perdita dei requisiti indicati al precedente primo comma.

Pertanto, il personale cui trattasi, nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, esercita:

- a) - in via ordinaria funzioni di Pubblica Sicurezza;
- b) - in via straordinaria può espletare "specifiche operazioni" in collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato secondo le modalità indicate al successivo art.9.

3 - La competente autorità della Polizia di Stato, al fine di fruire del personale di Polizia Comunale per quelle "operazioni" indicate alla lettera b) del precedente comma, rivolge apposita motivata richiesta, anche verbale, al Sindaco, il quale, sentito il responsabile del Servizio, ne rilascia preventiva disposizione.

Art. 9

(coordinamento delle attività e collaborazione fra Enti)

1 - Ove si renda necessario l'impiego del personale di Polizia Comunale in concorso con gli altri Enti Locali, con le Forze di Polizia dello Stato o con la Protezione Civile, il Sindaco, sulla base di opportune intese, impartisce le necessarie direttive organizzative attraverso la struttura gerarchica, per quanto attiene le modalità ed i limiti dell'impiego, compatibilmente con le altre esigenze locali.

2 - Il comandante della Polizia Comunale determina le modalità operative nel rispetto delle direttive anzidette.

3 - Nell'esercizio delle funzioni di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza, il personale individuato dal comandante e messo a disposizione dal Sindaco, dipende operativamente dalla competente autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza, nel rispetto delle intese raggiunte.

CAPO III
(Servizio di Polizia Comunale)

Art. 10
(istituzione del Servizio)

- 1 - E' istituito il Servizio di Polizia Comunale attraverso il quale questo Ente esercita le funzioni di cui al capo II.
- 2 - Il Servizio di Polizia Comunale e' costituito da un ufficio amministrativo di direzione e coordinamento e da strutture tecnico-operative.
- 3 - Presso l'ufficio di cui al precedente comma II sarà installata una cassaforte munita di serratura di sicurezza ove saranno anche custodite le chiavi di cui all'art.18, commi III e IV del regolamento per l'armamento che costituisce l'allegato (A) del presente.
- 4 - Le chiavi della cassaforte di cui al precedente comma II sono tenute dal Comandante.
- 5 - Altra copia delle chiavi di cui al precedente comma IV e' affidata, giornalmente, al personale più alto in grado, presente in servizio, di cui all'art.1 del già nominato allegato (A).
- 6 - L'ufficio di cui al precedente comma II sarà protetto da apposito dispositivo d'allarme.

Art. 11
(direzione e vigilanza)

1 - Allo svolgimento delle funzioni di cui al capo II sovraintende il Sindaco con facoltà di delega, con apposito provvedimento, ad un assessore.

2 - Sono escluse dalla delega le attribuzioni "personalissime" legate all'autorità di Sindaco, relative alle funzioni di Polizia Giudiziaria, di Polizia Stradale e di Pubblica sicurezza previste dalla legge.

3 - Il Sindaco o l'assessore delegato impartisce, annualmente o semestralmente, le direttive di massima al comandante, vigila sull'espletamento del Servizio ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.

4 - Il comandante e' il responsabile del Servizio di Polizia Comunale e risponde al Sindaco dell'addestramento, della disciplina, dell'impiego tecnico-operativo e di tutti gli aspetti organizzativi del Servizio stesso, secondo le normali procedure amministrative previste.

Risponde invece direttamente all'autorità competente di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza o di Polizia Stradale rispettivamente per l'espletamento delle funzioni di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza e di Polizia Stradale.

5 - Al personale di Polizia Comunale e' vietato corrispondere alle richieste dirette, salvo i casi di urgente necessita'.

Quando abbia ricevuto l'ordine urgente e' tenuto a darne notizia, al più presto possibile, al suo diretto superiore.

Art. 12

(stato giuridico-economico del personale)

1 - Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale addetto al Servizio di Polizia Comunale e' disciplinato, in conformità ai principi contenuti nella legge del 29 marzo 1983 n.93, dall'accordo nazionale di lavoro per i dipendenti degli Enti Locali , dal regolamento organico di questo Ente per quanto compatibile e tenuto conto delle funzioni attribuite.

2 - Troveranno sempre applicazione le norme contenute nella legge n.65 del 7 marzo 1986.

Art. 13
(organico del Servizio)

1 - L'organico del Servizio di Polizia Comunale e' riportato nel regolamento organico del personale dipendente di questo Ente ed e' determinato dall'Amministrazione comunale in relazione agli obbiettivi ed alle esigenze del Servizio stesso.

Esso e' soggetto a revisione periodica, in conformità ai criteri indicati dagli art.7 comma II della legge quadro n.65 del 7 marzo 1986, dall'art.4 della legge regionale n.43 del 1985 e dal regolamento del personale dipendente di questo Ente.

Art. 14
(gradi e simboli distintivi)

1 - I simboli distintivi di grado attribuiti a ciascun addetto al Servizio di Polizia Comunale, in relazione alle funzioni conferite, sono contenuti nell'allegato e) della legge regionale n.39 del 1990.

Essi sono:

- a) - nessun distintivo per il personale di 5° livello;
- b) - una V di metallo di colore oro per il personale di VI livello senza funzioni;
- c) - una stella metallica a sette punte di colore oro per il personale addetto al coordinamento e controllo;
- d) - due stelle a sette punte in metallo color oro su robbio di forma rotonda per il comandante.

2 - I distintivi, non di grado, da portare sulle divise, recano lo stemma e la denominazione dell'Ente di appartenenza nonché il numero personale di matricola.

Essi sono conformi ai modelli previsti dall'allegato d) della legge regionale n.39 del 1990.

3 - I simboli di cui ai precedenti commi sono da apporsi, nel modo indicato dalla L.R. n.39 del 1990, sui capi previsti dai commi 3 e 8 del successivo art.32.

4 - Sulle divise possono essere portate le decorazioni al valor civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso e le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano.

5 - Con le stesse modalità di cui al precedente comma 4 possono essere portati i distintivi relativi al rispettivo nucleo di appartenenza.

6 - Ogni altro distintivo dovrà essere preventivamente disposto dal comandante ed autorizzato dall'Amministrazione comunale.

Art. 15

(qualifiche rivestite dal personale di Polizia Comunale)

1 - Il personale di Polizia Comunale, nell'ambito territoriale di questo Ente e nei limiti delle proprie attribuzioni e della qualifica funzionale di appartenenza, riveste la qualifica di:

- a) - Pubblico Ufficiale, ai sensi dell'art.357 del C.P.;
- b) - Agente di Polizia Giudiziaria, ai sensi dello art.5 lettera a) della legge n.65/86 e dell'art.57 comma II del C. di P.P.;
- c) - Ufficiale di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'art.5 lettera a) della legge n.65/86 e dell'art.57 comma III del C. di P.P.;
- d) - Ufficiale o Agente di Polizia Stradale, ai sensi dell'art.5 lettera b) della legge n.65/86 e dell'art.12 comma I lettera c) del d.l. del 30.12.92 n.285;
- e) - Agente di Pubblica Sicurezza, con funzioni ausiliarie ai sensi dell'art.5 comma II lettera c) della legge n.'65/86.

Art. 16
(gerarchia interna e rapporto gerarchico)

1 - La gerarchia interna al Servizio di Polizia Comunale e' individuata:

- a) - secondo l'ordine decrescente delle qualifiche funzionali ricoperte dagli appartenenti e dai rispettivi gradi di cui al precedente art.14;
- b) - a parità di qualifica funzionale e di grado, dall'anzianità di servizio nella stessa qualifica;
- c) - a parità di anzianità nella stessa qualifica funzionale, dall'ordine nella graduatoria di merito del concorso per l'occupazione della medesima qualifica ovvero, qualora il presente criterio non sia applicabile, dall'età;

2 - Le disposizioni emanate dai superiori gerarchici di cui al precedente comma devono essere attinenti al Servizio, non eccedere i compiti di istituto e non ledere la dignità umana e professionale di coloro cui sono dirette.

3 - Qualora, nell'esercizio delle sue mansioni, l'addetto rilevi difficoltà o inconvenienti derivanti dalle disposizioni impartitegli dai superiori, riferisce, per via gerarchica, formulando le proposte a suo avviso opportune per rimuovere le difficoltà o l'inconveniente.

4 - L'addetto, al quale sia stato impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, richiede che gli venga impartito per iscritto e ne rimostra esplicitamente le ragioni allo stesso superiore che ha impartito l'ordine.

5 -L'addetto non deve, comunque, eseguire l'ordine del superiore, quando l'atto ordinatogli sia previsto come reato dalla legge od anche violazione amministrativa.

Art. 17

(compiti del comandante del Servizio di Polizia Comunale)

1 - Al comandante del Servizio di Polizia Comunale compete:

a) - l'organizzazione, la direzione ed il coordinamento tecnico-operativo delle attività di cui al successivo art.21 e dell'ufficio di cui al precedente art.10 comma II;

b) - l'addestramento e la formazione professionale degli addetti al Servizio di Polizia Comunale;

c) - attività di studio, di ricerca, di elaborazione di piani e di programmi nonché il controllo dei relativi risultati;

d) - l'istruttoria, la predisposizione e la formazione di atti e provvedimenti di notevole grado di difficoltà;

e) - esprimere i pareri sui progetti, programmi, atti e provvedimenti;

f) - proporre all'Amministrazione comunale atti e provvedimenti diretti ad incrementare l'efficienza del Servizio, nonché l'efficacia e la produttività delle azioni amministrative di propria competenza;

g) - emanare le direttive e le disposizioni interne;

h) - coordinare le attività di cui al successivo art.21 con quelle delle altre Forze di Polizia e della Protezione Civile, secondo quanto disposto al precedente art.9;

i) - curare i rapporti con gli altri uffici comunali;

l) - mantenere i rapporti con la Magistratura, le Autorità di Pubblica sicurezza e gli organi del Comune o di altri Enti collegati al servizio di Polizia Comunale da necessità operative;

m) - rappresentare il Servizio di Polizia Comunale nelle relazioni interne ed esterne;

n) - organizzare, dirigere e coordinare personalmente l'espletamento di compiti particolarmente importanti, delicati e complessi, allorché lo ritenga opportuno;

o) - assegnare compiti al personale in modo che tutti svolgano le rispettive funzioni con una rotazione ciclica;

p) - proporre encomi al personale distintosi in azioni

di particolare valore sociale nel corso di fatti o avvenimenti di carattere eccezionale;

g) - l'uso di strumenti tecnici di lavoro anche complessi e la guida di autoveicoli e motoveicoli di cui il Servizio e' dotato.

2 - In caso di assenza temporanea il comandante e' sostituito dal sottoposto in grado più elevato presente in servizio. In caso di parità di grado e' sostituito da colui che ha più anzianità di servizio in quel grado.

3 - Nei casi di cui al comma precedente il sostituto, al rientro del comandante, riferirà per iscritto di ogni attività compiuta.

Art. 18

(attribuzioni del personale addetto al coordinamento ed al controllo)

1 - Le attribuzioni del personale addetto al coordinamento ed al controllo consistono:

- a) - nel coadiuvare il comandante;
- b) - nella responsabilità dei Nuclei di cui al successivo capo IV loro assegnati dal comandante;
- c) - nella responsabilità dell'impiego tecnico-operativo del personale impiegato nei Nuclei di cui al precedente punto b);
- d) - nella cura della formazione professionale ed aggiornamento del personale di cui alla precedente lettera b);
- e) - nell'avanzare proposte e suggerimenti utili al miglioramento dei Nuclei di cui e' responsabile;
- f) - nell'uso di strumenti tecnici di lavoro anche complessi e nella guida di autoveicoli e motoveicoli di cui il Servizio e' dotato.

2 - Compiono quant'altro demandatogli dalle vigenti norme legislative e, nel rispetto delle stesse, dal comandante del Servizio di Polizia Comunale.

Art. 19

(attribuzioni del personale di cui al comma I, lettera b) del precedente art.14)

1 - Il personale di cui al comma I, lettera b) del precedente art.14 e' denominato "Istruttore senza funzioni".

Le sue attribuzioni sono:

- a) - coadiuvare il comandante ed il personale addetto al coordinamento e controllo;
- b) - istruire pratiche connesse all'attività del Servizio che implicano conoscenze ed applicazioni di leggi e regolamenti;
- c) - elaborare dati che richiedono conoscenza tecnico-giuridica nel rispetto delle direttive di massima impartite dal personale di cui ai precedenti art. 17 e 18;
- d) - redigere relazioni, rapporti giudiziari ed amministrativi pertinenti le attività svolte dal Servizio di Polizia Comunale;
- e) - l'uso di strumenti tecnici di lavoro anche complessi e la guida di autoveicoli e motoveicoli di cui il Servizio e' dotato;
- f) - coadiuvare ed assistere il personale di cui al successivo articolo 20 nell'espletamento della loro attività;
- g) - programmare la manutenzione periodica dei beni assegnati al Servizio di Polizia Comunale e le necessarie riparazioni segnalate dal personale utilizzatore degli stessi;
- h) - compiere quant'altro previsto delle vigenti norme legislative e, nel rispetto delle stesse, quant'altro impartitogli dal personale di cui ai precedenti art.17 e 18.

Art. 20

(attribuzioni del personale di cui alla lettera a) del precedente art.14)

1 - Essi sono denominati "Agenti di Polizia Comunale".

A loro compete in particolare:

- a) - espletare le mansioni assegnate;
- b) - esercitare una attenta e continua vigilanza al fine di prevenire e reprimere le violazioni alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché alle ordinanze inerenti le funzioni di Polizia Comunale, Giudiziaria, Stradale e di Pubblica Sicurezza di cui ai precedenti art. 5, 6, 7 e 8;
- c) - vigilare affinché siano tutelati l'ordine e la sicurezza pubblica;
- d) - assolvere a compiti di informazione e raccolta di notizie, nonché effettuare accertamenti e rilevazioni nell'ambito dei propri compiti istituzionali e su richiesta del personale di cui ai precedenti art.17 , 18 e 19;
- e) - svolgere, se di propria competenza, attività di notificazione di atti e provvedimenti secondo quanto previsto da norme legislative vigenti;
- f) - accertare, contestare le violazioni nei modi e nei termini prescritti dalla legge;
- g) - prevenire e sedare risse e litigi, richiedendo, se necessario, l'intervento di altro personale del Servizio di Polizia Comunale di quest'Ente ovvero l'intervento di altri organi di Polizia;
- h) - l'uso di strumenti tecnici di lavoro anche complessi e la guida di autoveicoli e motoveicoli di cui il Servizio e' dotato;
- i) - tutelare la quiete e la sicurezza pubblica;
- l) - vigilare sull'integrità della segnaletica stradale e segnalare eventuali deficienze funzionali della stessa;
- m) - quali agenti di Polizia Giudiziaria, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze

ulteriori, assicurare le fonti di prove, ricercare i colpevoli e raccogliere quant'altro possa servire all'applicazione delle norme penali.

CAPO IV
(attività, Nuclei Operativi e Mansioni)

Art. 21
(Tipologia delle attività)

1 - Le attività di Polizia Locale si distinguono in:

- a) - attività interne: attinenti allo svolgimento di mansioni all'interno degli uffici di cui al comma II del precedente art.10;
- b) - attività esterne: attinenti allo svolgimento di mansioni all'esterno o in locali diversi da quelli di cui alla precedente lettera a);

2 - Gli addetti che svolgono attività esterne sono dotati di apparecchi ricetrasmittenti idonei per collegarsi tra loro e con gli uffici di cui al precedente comma.

Art. 22
(Nuclei Operativi)

1 - Al fine di assicurare maggiore funzionalità ed efficienza, nonché speditezza ed efficacia, il comandante, tenuto conto dell'organico di cui al precedente art.13, organizza il Servizio nei seguenti Nuclei Operativi:

A) - Nucleo Servizi Amministrativi.

Gli addetti al Nucleo provvedono:

- alla tenuta del protocollo interno e dei registri necessari al funzionamento generale del Servizio;
- all'attività amministrativa di segreteria dell'ufficio di cui al precedente art.10;
- alle attività inerenti le funzioni di Polizia Giudiziaria, anche se avviate dai Nuclei B, C, D;
- alla compilazione di relazioni, rapporti e denunce relativi a violazioni contravvenzionali;
- alla redazione di statistiche;
- alla riscossione delle sanzioni pecuniarie amministrative, comminate in relazione a violazioni di leggi e regolamenti, accertate dagli addetti al Servizio di cui al precedente art.10;
- agli altri adempimenti, pertinenti il Servizio, assegnati dal comandante.

B) - Nucleo di Polizia Stradale, Viabilità e traffico.

Gli addetti al Nucleo provvedono:

- alla prevenzione, all'accertamento ed alla repressione di violazioni di norme in materia di circolazione stradale;
- alla redazione di piani e studi inerenti la circolazione stradale ed alla relativa segnaletica;
- alla rilevazione degli incidenti stradali ed alla redazione dei relativi rapporti per fini istituzionali;
- a segnalare eventuali deficienze funzionali della segnaletica stradale;
- a vigilare sulla quiete e pulizia dell'abitato;
- ad altri adempimenti, attinenti il Servizio, assegnati dal comandante.

C) - Nucleo di Polizia Annonaria e Commerciale.

Gli addetti al Nucleo, con l'ausilio dell'ufficio comunale competente e del suo personale, provvedono:

- a vigilare sull'osservanza delle leggi, regolamenti e ordinanze in materia di Polizia Annonaria, di commercio a posto fisso, di commercio su aree e spazi pubblici, di esercizi pubblici e per le altre attività previste dall'art.19 del d.P.R. n.616/'77;
- ad eseguire accertamenti ed informazioni nella fase istruttoria delle pratiche per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni comunali;
- ad effettuare rilevazioni in materia di prezzi al consumo e sul rispetto degli orari stabiliti per le attività commerciali ed artigianali;
- a controllare l'occupazione delle aree e degli spazi pubblici;
- a vigilare per la tutela dell'ordine e del decoro cittadino;
- ad esprimere pareri istruttori su installazioni varie su spazi e aree pubblici;
- a controllare il rispetto delle norme in materia di pubblicità e pubbliche affissioni;
- agli altri adempimenti, pertinenti il Servizio, assegnati dal comandante.

D) - Nucleo di Polizia Edilizia, Ecologica, Rurale.
Gli addetti al Nucleo provvedono:

- al controllo, ove necessario anche con l'ausilio dello ufficio tecnico e del suo personale, per la repressione degli abusi in materia edilizia commessi in violazione di leggi, regolamenti ed ordinanze;
- a redigere relazioni, denunce e rapporti inerenti le predette attività di controllo in materia edilizia;
- a vigilare per il rispetto delle leggi, regolamenti ed ordinanze in materia di Polizia rurale, di Polizia Ambientale ed Ecologica.

Art. 23
(dotazione organica dei Nuclei)

1 - La dotazione organica dei Nuclei di cui al precedente art.22 e' determinata dal comandante, tenuto conto dei rispettivi carichi di lavoro.

2 - Il comandante provvede all'assegnazione del personale ai diversi Nuclei Operativi ed ai rispettivi uffici o servizi, in relazione alle specifiche necessita', in rapporto alle professionalità ed alle specializzazioni conseguite, ai corsi di formazione svolti, nonché alle capacità professionali dimostrate.

3 - Al fine di incrementare la professionalità, il comandante attua all'interno dei Nuclei la mobilità del personale secondo il principio della rotazione periodica.

CAPO V
(modalità per lo svolgimento del servizio)

Art.24
(comportamento in servizio)

1 - Gli addetti al Servizio di Polizia Comunale nel disimpegnare le mansioni di competenza devono:

- a) - prestare la propria opera con la massima diligenza, correttezza, imparzialità e cortesia, mantenendo una condotta irrepreensibile, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni, in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della collettività;
- b) - conformare la loro condotta in servizio alle norme di legge e di regolamento;
- c) - collaborare e, ove possibile, sostituirsi con i colleghi per assicurare il miglior espletamento del servizio;
- d) - assumere, nel rapporto con il pubblico, un comportamento corretto ed educato, tale da stabilire tra Amministrazione e cittadino un rapporto di fiducia e collaborazione.

Art. 25
(riservatezza e segreto d'ufficio)

1 - Gli addetti al Servizio sono tenuti alla massima riservatezza circa le pratiche e le operazioni inerenti il proprio servizio ed al rispetto del segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge.

Art. 26

(orari, turni di lavoro , prestazioni straordinarie e prolungamento dell'orario di lavoro)

1 - Gli orari ed i turni del lavoro sono disciplinati, tenuto conto del parere del comandante, con delibera della Giunta Comunale e nel rispetto delle apposite norme legislative e regolamentari;

2 - Per la formazione dei turni di lavoro dovranno essere tenuti presenti, compatibilmente con le esigenze del Servizio, le richieste dei dipendenti.

3 - Nel rispetto della normativa vigente, le prestazioni straordinarie sono effettuate per necessita' inerenti ai compiti istituzionali del Servizio.

4 - Il prolungamento dell'orario di lavoro e' obbligatorio, solo in situazioni di emergenza, anche in assenza di ordine superiore, per tutto il tempo necessario per portare a compimento un'operazione già iniziata e non procrastinabile.

Art. 27

(missioni, operazioni fuori del territorio comunale, rappresentanza)

1 - Le operazioni esterne al territorio comunale sono consentite per soli fini di collegamento e di rappresentanza.

2 - Le operazioni di Polizia fuori dal territorio comunale, di iniziativa dei singoli durante l'orario di lavoro, sono ammesse esclusivamente in caso di necessita' dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio comunale, cosi' come previsto dall'art.4 della legge 7 marzo 1986 n.65.

Le operazioni anzidette devono essere rese note, per iscritto, al comandante.

3 - Le missioni fuori dal territorio comunale per soccorso in caso di calamita' e disastri, o per rinforzare altri Corpi o Servizi in particolari occasioni stagionali od eccezionali, sono ammesse nel rispetto degli accordi sulla mobilita'.

Di esse deve essere data preventiva comunicazione al Prefetto competente.

Art. 28

(distacchi e comandi temporanei)

1 - Il personale di Polizia Comunale può essere temporaneamente distaccato o comandato, per singole unità o in squadre operative, per effettuare funzioni di Polizia Comunale presso altri Enti.

2 - Del comando dovrà essere data preventiva comunicazione al Prefetto delle Province interessate.

3 - Nei casi di distacco o comando viene automaticamente modificata la primitiva dipendenza gerarchica.

Viene invece mantenuta la dipendenza dall'Ente di appartenenza agli effetti economici e previdenziali.

Art. 29

(procedura per distacchi e/o comandi temporanei)

1 - Il distacco o il comando temporaneo di cui al precedente art.28 e' disposto, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, con deliberazione della Giunta Comunale.

2 - Il personale di cui al precedente comma dovrà essere scelto ed indicato dal loro comandante, tenuto conto dei principi enunciati ai commi II e III del precedente art.23.

3 - Nella deliberazione di cui al precedente comma I dovranno essere riportate:

- a) - le ragioni del distacco o del comando;
- b) - le generalità del dipendente comandato;
- c) - le modalità di rimborso o di compensazione degli oneri diretti o riflessi;
- d) - la durata del distacco o comando;
- e) - l'indicazione se spetti, al comandato o distaccato, oltre al rimborso delle spese vive documentate, anche l'eventuale indennità di missione che, comunque, faranno carico all'Ente cui appartiene il comandato o distaccato.

Art. 30

(distacchi all'interno dell'Amministrazione di appartenenza)

1 - Il distacco del personale di Polizia Comunale presso altri uffici dell'Ente di appartenenza, nell'ambito dei compiti d'istituto del Servizio, deve essere autorizzato dal Sindaco ed in conformità alle disposizioni che disciplinano la mobilità interna del personale, fermo restando la disciplina dell'organizzazione di appartenenza ai sensi dell'art.4, punto II della legge 65/'86.

2 - Il personale da distaccare dovrà essere individuato dal comandante tenuto conto dei principi enunciati ai commi II e III del precedente art.23.

Art. 31

(casi particolari di distacchi e/o comandi)

1 - Gli appartenenti al Servizio dichiarati dalla competente autorità sanitaria temporaneamente inabili, per motivi di salute, ad alcuni servizi d'istituto, sono utilizzati, possibilmente nell'ambito della figura professionale rivestita, per altri compiti, nell'ambito del Servizio stesso e per il tempo strettamente necessario per il pieno recupero dell'efficienza psico-fisica.

2 - Nei confronti del personale di Polizia Comunale, riconosciuto inidoneo in via permanente allo svolgimento della mansioni attribuitegli, si applica l'art.56 del D.P.R. del 13.5.'87 n.268.

Art. 32
(uniformi)

1 - L'Amministrazione comunale provvede a fornire, a propria cura e spesa, per gli addetti al Servizio, le divise di cui al successivo comma III e quanto necessita ai sensi del successivo comma VI lettera c) e comma VIII.

La tabella "vestiario", allegata al presente regolamento, indica la quantità e i periodi delle forniture.

2 - La divisa degli appartenenti al Servizio e' costituita da un insieme organico di capi di vestiario, di oggetti di equipaggiamento e di accessori aventi specifica denominazione, realizzati in modo da soddisfare le esigenze di funzionalità e di identificazione.

3 - Le divise sono ordinarie, di servizio e per servizi di onore e di rappresentanza.

Le loro caratteristiche sono quelle previste dall'allegato c) della legge regionale n.39 del 1'otto maggio 1990 e successive modificazioni.

4 - Salvo quanto disposto nei commi successivi del presente articolo, di norma il personale indossa l'uniforme ordinaria.

5 - L'uso di capi diversi dalla divisa ordinaria e' disposto dal comandante.

6 - Si può prestare servizio in abito civile solo nei seguenti casi:

- a) - per quei servizi, indicati dal Sindaco o dall'assessore di cui all'art. 11, la cui natura richiede l'abito civile;
- b) - in momenti eccezionali in cui l'uso della divisa può essere inopportuno.
Anche tali casi devono essere approvati dal Sindaco o dall'assessore di cui all'art.11;
- c) - quando la natura del servizio richiede di indossare abiti o fogge particolari.

7 - Il personale impiegato esclusivamente in compiti d'ufficio può essere autorizzato ad indossare l'abito civile, purché l'uniforme venga tenuta sempre a disposizione per altre necessità di servizio.

8 - Quando particolari attività, quali quelli di controllo di cantieri edili, comportino l'accesso in luoghi sporchi e

polverosi, in luogo della divisa di cui al precedente comma III, ai sensi del comma IV del presente articolo, potrà essere disposto, dal comandante, l'uso di una tuta mimetica.

Art. 33
(tessera di Servizio)

1 - Gli appartenenti al Servizio sono muniti di una tessera di Servizio, fornita dall'Amministrazione di appartenenza, che certifica l'identità, il grado e la qualifica della persona nonché gli estremi del provvedimento di assegnazione dell'arma di cui all'art. 6 comma V del D.M. n.145 del 4.03. 1987.

2 - Il modello della tessera e' quello approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n.4/27319 del 24 dicembre 1987.

3 - Il personale di cui al precedente comma I e' obbligato, durante il servizio, a portare con se la tessera di cui al precedente comma II che deve essere sempre mostrata a richiesta, quando si indossano capi di cui al precedente art.32 comma III e, prima di qualificarsi, nei casi in cui si indossino capi di cui ai commi VI e VIII dello stesso art.32.

4 - Quando si indossano capi di cui al comma VII del precedente art.32 essa deve essere apposta in modo visibile sul lato sinistro del petto.

Art. 34
(armamento degli appartenenti al Servizio)

1 - L'armamento degli appartenenti al Servizio trova disciplina nell'allegato regolamento speciale previsto dal D.M.I n.145 del 4 marzo 1987. Esso, individuato come allegato (A), e' parte integrante di questo Regolamento di Polizia Comunale.

Art. 35
(strumenti e mezzi in dotazione)

1 - I mezzi di trasporto in dotazione al Servizio, per l'espletamento delle attività di istituto, devono avere i colori, i contrassegni e gli accessori stabiliti nell'allegato a) della L.R. n.39 dell'otto maggio 1990.

2 - Gli strumenti ed i mezzi che devono essere tenuti a bordo degli autoveicoli e, per quanto possibile, dei motoveicoli sono quelli indicati nell'allegato b) della stessa legge di cui al precedente comma.

3 - Gli strumenti ed i mezzi di cui al precedente comma II sono integrati secondo quanto previsto da norme speciali in materia di Polizia Locale e secondo le singole funzioni indicate al precedente Capo II.

CAPO VII

(accesso al Servizio di Polizia Comunale e formazione professionale)

Art. 36

(modalità particolari d'accesso al Servizio)

1 - Le modalità di accesso al Servizio sono determinate, per quanto non previsto dai successivi commi, dal regolamento organico comunale.

2 - In ottemperanza alla deliberazione del Consiglio Regionale n. V/1264/94, per l'accesso al Servizio l'aspirante deve possedere i seguenti requisiti:

- a) - sana e robusta costituzione e immune da imperfezioni fisiche pregiudizievoli allo svolgimento dei compiti di istituto;
- b) - statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e m.1,61 per le donne;
- c) - normalità del senso cromatico e luminoso;
- d) - acutezza visiva non inferiore ai dodici decimi complessivi con non meno di cinque decimi nell'occhio che vede meno;
- e) - percezione della voce sussurrata a m.6 da ciascun orecchio;
- f) - età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40, salvo le elevazioni e le esenzioni di legge.

Le norme di cui ai precedenti punti non si applicano:

- a) - al personale di ruolo nella polizia locale;
- b) - ai concorsi pubblici già banditi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Art. 37
(formazione di base del personale)

1 - Il Comune ha l'onere di iscrivere e far frequentare i vincitori di concorso per posti di agente, corsi specifici di formazione di base.

2 - Durante il periodo di prova il personale vincitore di concorso per posto di agente non può essere utilizzato in attività esterne con funzioni di agente fino alla nomina in ruolo, fatta salva l'attività pratica inerente all'effettuazione dei corsi di cui al precedente primo comma.

3 - Si applicano le norme contenute nell'art.8 e 9 della L.R. n.43 del 17 maggio 1985.

Art. 38

(qualificazione professionale per sottufficiali, ufficiali e personale addetto al coordinamento ed al controllo)

1 - Il Comune ha l'onere di far frequentare i vincitori di concorsi per posti di sottufficiali, ufficiali ed addetti al coordinamento e controllo, specifici corsi di specializzazione.

2 - Si applicano le norme contenute nell'art.8 e 9 della L.R. n.43 del 17 maggio 1985.

Art. 39

(altri corsi di istruzione professionale)

1 - Tutti gli addetti al Servizio di Polizia Comunale sono da addestrarsi al pronto soccorso sul posto.

2 - Per esigenze di Servizio, l'Ente di appartenenza, può, a proprie spese, iscrivere e far frequentare, personale della Polizia Comunale, ad appositi corsi di lingua straniera appositamente organizzati, al fine di acquisire una conoscenza sufficiente per tenere una corretta e completa conversazione.

Con tale frequenza si acquisisce la qualità di "interprete" che deve essere confermata da un esame le cui modalità sono disciplinate dalla Giunta comunale.

Art. 40
(aggiornamento professionale)

1 - L'aggiornamento professionale viene assicurato anche dall'interno del Servizio mediante lezioni di istruzione e riunioni di addestramento dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche di lavoro.

2 - L'aggiornamento viene perseguito, previo consenso dell'Amministrazione comunale, anche mediante la partecipazione a seminari e giornate di studio organizzate dal Comune, su richiesta del comandante, o da altri soggetti pubblici e privati.

3 - La formazione professionale degli addetti al Servizio, comunque, viene effettuata in conformità della normativa che disciplina la materia concernente la formazione prevista dall'art.6 della legge 65/86 ed in particolare all'art.9 della legge regionale n.43/85.

CAPO VIII
(Responsabilità disciplinari ed accertamenti sanitari)

Art. 41
(responsabilità disciplinari)

1 - Le responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento e la riammissione al Servizio sono disciplinati dal regolamento organico del personale ai sensi delle disposizioni di cui all'art.51 comma 9 e 10 della legge n.142 del 08.06.1990.

Art. 42
(accertamenti sanitari)

1 - Il personale di Polizia Comunale e' sottoposto annualmente a controlli sanitari per la verifica delle condizioni di salute, in relazione alla specifica natura del Servizio stesso ed alla comprovata eziologia delle malattie professionali.

2 - Su parere espresso dalla competente U.S.L e/o tenuto conto dei dati emersi dai controlli di cui al precedente comma, gli addetti al Servizio, individualmente o collegialmente, possono chiedere all'Amministrazione comunale di essere sottoposti a visite di controllo più frequenti.

3 - Si applicano le disposizioni previste dal precedente articolo 31.

CAPO IX
(disposizioni finali)

art.43
(addestramento fisico)

1 - Il comandante propone all'Amministrazione comunale periodici corsi di addestramento ginnico-sportivo, con particolare riguardo alla pratica della difesa personale ed all'addestramento al tiro.

Art. 44
(disposizioni finali)

1 - La dizione "Servizio di Polizia Comunale", utilizzata nel presente regolamento, sostituisce quella di "Servizio di Polizia Municipale", adoperata nella legge n.65 de 10.07.03.86 e dalla Giunta regionale nella deliberazione n.4/27319 del 24.12.87, inquanto, il termine "Municipio" e' utilizzato nella legge n.142/90 per indicare un soggetto di diritto distinto dal Comune.

2 - La dizione "Servizio di Polizia Comunale" equivale a quella di "Servizio di Polizia Locale" utilizzata all'art.4 della legge regionale n.43 del 17.05.85.

3 - Il termine "Servizio" indica la struttura, in tutto il suo complesso, individuata ed istituita con il precedente articolo 10.

Al contrario, il termine "servizio" non indica il Servizio di Polizia Comunale, ma mezzi o personale, attività od azioni appartenenti o pertinenti al Servizio stesso.

3 - Il termine "agente", già utilizzato dalla legge regionale n.43 del 17.05.85, indica il personale di cui al precedente art.14 lettera a).

Esso equivale a quello di "operatore", utilizzato nella legge n.65 del 07.03.86 e nella delibera della Giunta Regionale n.4/27319 del 24.12. 1987.

Equivale anche a quello di "collaboratore professionale" utilizzato nell'allegato A) del D.P.R. n.347/83.

4 - I termini "Responsabile del Servizio" e "Comandante" individuano lo stesso soggetto.

art.45
(leggi ed atti regolamentari)

1 - Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme contenute:

- a) - nella legge 7 marzo 1986 n.65;
- b) - nelle norme Regionali sulla Polizia Locale;
- c) - nel regolamento organico del personale dipendente, se compatibili con quelle di cui alle precedenti due lettere.

Art. 46
(entrata in vigore)

1 - Il presente regolamento entrerà in vigore in osservanza dell'art. 35 della Legge Regionale n. 20/1993 e la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi con la contemporanea pubblicazione, all'albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione.

TABELLA VESTIARIO

La tabella è stata elaborata tenuto conto di quanto previsto con atto n.4/27319 del 24.12.'87 dalla G.R e dalla L.R. n.39 del 08.05.'90.

Nel rispetto delle quantità indicate nelle successive schede, le fogge cambiano per il personale femminile, per il personale graduato e per i motociclisti, così come previsto negli allegati alla L.R. n.39 del 08.05.'90.

I tempi di approvvigionamento possono essere anticipati qualora fatti accidentali danneggino o provochino un invecchiamento precoce del materiale descritto.

Per i capi previsti al comma VI lettera c) ed al comma VII dell'art. 32 del regolamento di Polizia Comunale, cui la presente tabella costituisce parte integrante, si provvede secondo necessità.

DIVISA INVERNALE

	dotazione iniz.le		-	successiva	
	quantità	durata		quantità	durata
		mesi			mesi
- Berretto con due foderine	2	24	1	24	
- Giacca	2	24	1	24	
- Pantalone	3	24	3	24	
- Camicia	3	12	3	12	
- Cravatta	2	12	1	12	
- Gilè	2	24	1	12	
- Sciarpa piccola	1	24	1	24	
- Sciarpa grande	1	48	1	48	
- Calze	6	12	6	12	
- Giacca a vento	1	24	1	24	
- Cappotto	1	48	1	48	
- Scarpe basse in pelle	1	12	1	12	
- Stivaletti	1	12	1	12	
- Guanti in pelle	1	12	1	12	
- Guanti in lana	3	24	2	12	
- Impermeabile	1	36	1	36	
- Pantalone tipo sciatore	1	36	1	36	
- Stivali in gomma	1	48	1	48	
- Cinturone	1	48	1	48	
- Cintura in canapa	1	24	1	24	

DIVISA INVERNALE per motociclisti

	dotazione iniz.le		-	successiva	
	quantità	- durata	-	quantità	- durata
		mesi			mesi
- Casco	1				
- Berretto con 2 foderine	1				
- Giacca	2	24	1		24
- Pantaloni	1	24	1		48
- Pantaloni da motociclista	2	24	2		24
- Camicia	3	12	3		12
- Cravatta	2	12	1		12
- Gilè	2	24	1		12
- Sciarpa piccola	1	24	1		24
- Giacca a vento	1	24	1		24
- Cappotto	1	48	1		48
- Calze	6	12	6		12
- Scarpe basse in pelle	1	12	1		12
- Stivali motociclista	1	12	1		12
- Guanti di pelle bianca alla moschettiera	1	12	1		12
- Guanti di lana	3	24	2		12
- Impermeabile	1	36	1		26
- Pantalone tipo sciatore	1	36	1		36
- Stivali in gomma	1	48	1		48
- Cinturone	1	48	1		48
- Cintura in canapa	1	24	1		24

DIVISA ESTIVA

	dotazione iniz.le		-	successiva	
	quantità	durata		quantità	durata
		mesi			mesi
- Berretto con 2 foderine	2	24		1	24
- Giacca	2	24		1	24
- Pantalone	3	24		3	24
- Camicia	3	12		3	12
- Cintura	1	24		1	24
- scarpe	1	12		1	12

DIVISA ESTIVA per motociclisti

	dotazione iniz.le		-	successiva	
	quantità	durata		quantità	durata
		mesi			mesi
- Berretto con 2 foderine	1				
- Giacca	2	24	1	24	
- Pantalone	1	24	1	24	
- Pantalone da motociclista	2	24	2	24	
- Camicia	3	24	3	24	
- Guanti in cotone	3	24	2	24	
- Cintura	1	48	1	48	
- Giaccone	1	24	1	24	
					a consumo

ACCESSORI

	dotazione iniz.le		-	successiva	
	quantità	durata		quantità	durata
		mesi			mesi
- Borsello	1	48		1	48
- Fondina	1	48		1	48
- Manicotti	1				a consumo
- Foderina rifrangente per berretto	1				a consumo
- Fischiello con catenella	1				a consumo